

## **Codice civile**

(Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79)

### **Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]**

LIBRO TERZO. Della proprietà - TITOLO SECONDO. Della proprietà - CAPO SECONDO. Della proprietà fondiaria - SEZIONE PRIMA. Disposizioni generali

#### **Articolo 844 - Immissioni**

---

Immissioni

---

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.